

Tyco Fire & Security S.p.A. part of Johnson Controls
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano - Italia
Tel: +39 02818061
Fax: +39 0289125412
www.tycofs.it
www.johnsoncontrols.it



CONTRATTO DI MANUTENZIONE (TABELLA RIEPILOGATIVA)

NR. Offerta Tyco	20-00210RNFSZ
Committente	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Divisione VII - Ispettorato Territoriale Veneto
- Sede legale	Via Torino, 88 - 30172 Mestre (VE)
- Sede operativa (se diversa dalla sede legale)	/
- P. IVA	90101870278

Durata del Contratto dal 01-12-2019 al 30-11-2020

Tecnologie incluse nel contratto:

<input checked="" type="checkbox"/>	Rivelazione Incendi	<input type="checkbox"/>	Antincendio a schiuma	<input type="checkbox"/>	Reti Idranti
<input checked="" type="checkbox"/>	Spegnimento a diluvio	<input type="checkbox"/>	Ansul R 102	<input type="checkbox"/>	Sprinkler
<input type="checkbox"/>	Spegnimento Inergen	<input type="checkbox"/>	Stazione di Pompeggio	<input type="checkbox"/>	EFC
<input type="checkbox"/>	Rivelazione Gas	<input type="checkbox"/>	Tagliando Motore	<input type="checkbox"/>	

Interventi concordati per il Servizio e compresi nel Canone n. **2** Interventi di Manutenzione Programmata per anno di Contratto

Reperibilità Telefonica h24 7/7: ☐ SI ☒ NO

Tempo di intervento: Indicativamente entro **16** ore lavorative successive alla richiesta di intervento.

Costi per gli Interventi non compresi nel Canone (IVA esclusa)

	Lunedì + venerdì		sabato, domenica e festivi
	07.00 + 20.00	20.00 + 07.00	00.00 + 24.00
Manodopera €/h	78,00	110,00	110,00
Rimborso forfettario viaggio €.	250,00	300,00	300,00

Elenco Sistemi / Apparat (Impianto) coperti da Canone

Indirizzo Implants	Descrizione impianti	Canone annuo in € (IVA esclusa)
Via Torino, 8 30172 Mestre (VE)	Impianto Antincendio Spegnimento Gas Inergen	2.100,00

Servizio di Reperibilità € (IVA esclusa)

Totale Contratto € (IVA esclusa) **2.100,00**

I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono già compresi negli importi sopra indicati e ammontano a € 17,00

Note: ALLEGATO A "Descrizione Impianti" e ALLEGATO B-C "Modalità di esecuzione del Servizio"

ESCLUSIONI:

Escluso ogni ulteriore ricambio

Eventuale elevatore per raggiungere componenti in quota

Rinnovo tacito automatico ☐ SI ☒ NO

Fatturazione anticipata: ☒ ANNUALE

Termini di pagamento: BB **60** giorni data fattura fine mese

Call center Tyco per richiesta interventi: tel. 02 81806 6, fax: 02 81806 294, email: tyco@tycofire.com, pec: tfa@pec.tycofs.it

Milano, 16.12.2019
Tyco Fire & Security S.p.A. (firma per esteso del Legale Rappresentante)



Carlo Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Caviola)

Il Committente, ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Manutenzione Allegate: 1 (Definizioni ed oggetto del Contratto); 3 (Durata e Rinnovo Contratto); 4 (Canone, prezzo interventi e Pagamenti); 5 (Esclusioni); 6 (Oneri ed obblighi delle parti ed adempimenti D.Lgs. 81/08 e Clausola Risolutiva espressa); 9 (Recesso); 10 (Responsabilità); 11 (Legge Applicabile, Arbitrato).



Carlo Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Caviola)

Contratto di manutenzione di Impianti Fire - SERV 18FY rev.0 ottobre 2018

Tyco Fire & Security S.p.A. part of Johnson Controls
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano - Italia
Tel: +39 02818061
Fax: +39 0289125412

www.tycosf.it
www.johnsoncontrols.it



CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE

1. DEFINIZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Tyco Fire & Security S.p.A. (in seguito "Tyco") si impegna a fornire al Committente il servizio di manutenzione dell'impianto definito nell'allegato "Impianto in assistenza ed ubicazione" secondo le modalità ed i contenuti elencati nelle presenti Condizioni Generali e nell'allegato "Tabelle riepilogative", in base alla tipologia di impianto richiesto farà fede la scheda "Modalità di esecuzione del Servizio" allegata con le normative di riferimento, che costituisce parte integrante del presente Contratto.

1.1 Valgono le seguenti definizioni:

- "Contratto" - le presenti Condizioni Generali, gli allegati "Impianto in assistenza ed ubicazione" e "Tabelle riepilogative", altri eventuali allegati, unitamente considerati;
- "Modalità di esecuzione del Servizio" - il presente allegato al riepilogo alla tipologia di impianto in base alla scheda tecnica di riferimento con le relative normative specifiche;
- "Canone" - corrispettivo annuale del Servizio di manutenzione ordinaria, a carico del Committente;
- "Impianto" - ogni sistema e/o apparato antincendio indicato nell'allegato "Impianto in assistenza ed ubicazione" che il Committente richiede essere oggetto del Servizio;
- "Servizio" - attività di manutenzione costituita da manutenzione ordinaria e/o da manutenzione straordinaria;
- "Manutenzione ordinaria" - attività periodica necessaria per il mantenimento dell'impianto in efficienza, svolta presso il sito indicato nell'allegato "Impianto in assistenza ed ubicazione" con strumenti ed attrezzature adeguati, in conformità alle norme vigenti ed a specifiche procedure interne Tyco;
- "Manutenzione straordinaria" - interventi su chiamata, consistenti in operazioni di riparazione, regolazione, taratura e controllo necessarie per l'operatività dell'impianto o di parte di esso, eseguite su richiesta del Committente, ed operazioni di smontamento, sostituzione, riparazione, collaudi e riaccensione dell'impianto;
- "Altre prestazioni" - attività non classificate come Manutenzione ordinaria o Manutenzione straordinaria e fornitura di parti di ricambio, prodotti e materiali ordinati dal Committente a Tyco relativamente all'impianto a seguito di specifiche offerte dedicate di Tyco al Committente.

Le presenti condizioni generali regolano ogni Servizio prestato da Tyco all'impianto e, se non diversamente specificato nelle offerte dedicate di Tyco al Committente, le eventuali Altre prestazioni.

2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO

La disponibilità del servizio è indicata nella Tabella Riepilogativa in allegato, ed è condizionata dal tipo di attività e dal periodo in cui viene effettuata. La richiesta di intervento si intende validamente inoltrata se recapita per mezzo mail, PEC, telefono o fax ai numeri indicati nella Tabella Riepilogativa, secondo le modalità indicate dal Committente nella scheda del tipo di mezzo di ricezione valida fino alla comunicazione.

2.1 DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

La durata del Contratto è indicata nella "Tabella riepilogativa".

Ala data di scadenza indicata, il Contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo la facoltà di Tyco e/o Committente di darne disdetta all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno novanta giorni prima della data di scadenza. Il fatto salva un'eventuale diversa pattuizione riportata nelle offerte dedicate.

In caso di rinnovo automatico, i corrispettivi previsti dal presente Contratto potranno essere rivalutati in base alla variazione ISTAT dei dati dei mesi precedenti il rinnovo.

2.2 CANONE, PREZZO DEGLI INTERVENTI E PARAMETRI

L'importo del Canone è riportato nella "Tabella riepilogativa" ed è relativo ai soli impianti indicati nell'allegato "Impianto in assistenza ed ubicazione".

Gli interventi non compresi nel Canone saranno quotati alle tariffe riportate nella "Tabella Riepilogativa", in caso di Altre prestazioni, alle tariffe riportate nella offerta dedicata, qualora differenti dalle tariffe della "Tabella Riepilogativa".

Gli oneri fiscali si intendono ad esclusivo carico del Committente.

Al sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono indicati nella "Tabella Riepilogativa" o nelle offerte dedicate di Tyco al Committente.

La fatturazione del Canone sarà effettuata da Tyco come indicato nella "Tabella Riepilogativa". La fatturazione degli interventi non compresi nel Canone avverrà a chiusura degli stessi, alle condizioni pattuite. La fatturazione delle Altre prestazioni sarà regolata come indicato nelle offerte dedicate di Tyco al Committente.

Il pagamento del Canone e degli interventi non compresi nel Canone dovrà avvenire entro i termini indicati nella "Tabella Riepilogativa".

Il pagamento delle Altre prestazioni dovrà avvenire entro i termini indicati nelle offerte dedicate di Tyco al Committente.

In caso di mancato pagamento delle fatture relative al Canone o agli interventi non compresi nel Canone o alle Altre prestazioni, Tyco si riserva il diritto di sospendere la fornitura del Servizio o delle Altre prestazioni, previa comunicazione scritta di messa in mora. In caso di mancato o ritardato pagamento, gravano a carico del Committente interessi di mora al tasso indicato dal D.Lgs. 281/02, rimanendo inopporabile per Tyco ogni altro rinvio di legge.

Il Committente, in caso di contestazione sull'esecuzione del Servizio o delle Altre Prestazioni, non potrà sospendere e/o ritardare i pagamenti a Tyco.

In caso di risoluzione del Contratto a causa d'alienazione, messa in discussione o vendita delle apparecchiature, il Canone fino a quel momento fatturato o comunque maturato da Tyco non sarà soggetto ad alcuna restituzione o rimborso e dovrà essere pagato interamente dal Committente.

3. ESCLUSIONI

Non sono parte del Servizio: gli interventi per il collaudo e/o la riqualificazione dell'impianto; le modifiche tecniche alle apparecchiature richieste dal Committente per mutare esigenze dello stesso; la distruzione, lo spostamento e la sostituzione dell'impianto o di parte di esso in luogo diverso da quello originale; l'intervento a riparazione di guasti determinati da un utilizzo dell'impianto per scopi diversi da quelli per cui fu progettato; l'intervento, la riparazione di guasti o l'aumento del tempo di riparazione determinati da cause di forza maggiore, cause accidentali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, urti e scariche elettriche), negligenza, cattivo uso, sabotaggio o qualsiasi evento doloso, collegamenti (connessioni meccaniche, elettriche o elettroniche) degli apparati oggetto del presente Contratto con altri non soggetti a manutenzione da parte di Tyco; gli interventi a vuoto, intesi come interventi generati da errate indicazioni in base di chiamata; i tempi di attesa per mancato o inadeguato supporto operativo e contrattuale del Committente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i tempi di attesa determinati dalla non disponibilità dei siti e/o di locali adatti, forniti di tutti gli impianti e le condizioni ambientali secondo le specifiche emanate dal Costruttore delle apparecchiature, compresi fra l'altro la mancata fornitura o il mancato funzionamento di adeguati impianti di alimentazione di energia elettrica; la fornitura di parti di ricambio; lo smontamento dei ricambi sostituiti; i mezzi e gli apparecchi di sollevamento persone per i lavori in quota. Causato elemento sarà quotato separatamente, con offerta dedicata, a seguito di specifica richiesta del Committente.

4. ONERI ED OBBLIGHI DELLE PARTI ED ACCOMPAGNAMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che al momento della stipula del Contratto l'impianto è in buone condizioni e funzionante.

Il Committente è tenuto ad utilizzare l'impianto con la dovuta cura, in locali ed in condizioni ambientali adatte e conformi alle prescrizioni, evitando di effettuare collegamenti di altre parti e/o apparecchiature da Tyco non autorizzati.

Il Committente si impegna a non effettuare, in proprio o tramite terzi non autorizzati da Tyco, interventi

di qualsiasi natura sull'impianto.

Il Committente è tenuto ad adoperarsi affinché l'intervento e le eventuali operazioni accessorie possano iniziare immediatamente dopo l'arrivo dei tecnici incaricati e possano essere conclusi senza interruzioni.

Il Servizio e le Altre prestazioni si svolgono presso il luogo nel quale si trova l'impianto. Anche in virtù degli adempimenti e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Committente metterà a disposizione di Tyco i regolamenti, le politiche e le norme interne vigenti nel predetto luogo o dovrà informare Tyco in merito ai rischi specifici dello stesso. Il Committente è responsabile della sicurezza dell'ambiente nel quale si svolge il Servizio.

Nel caso di impianti non installati da Tyco che il Committente desidera fare oggetto del Servizio o delle Altre prestazioni, il Committente dovrà fornire a Tyco le informazioni tecniche, la documentazione e le certificazioni inerenti all'impianto. In caso contrario, Tyco potrebbe non essere in grado di fornire il Servizio o le Altre prestazioni ed ogni responsabilità relativa all'impianto resterà a carico del Committente.

A proprio esclusivo onere, il Committente metterà a disposizione di Tyco le aree ed i servizi quali acqua, energia elettrica per forza motrice e luce, aria compressa e vapore, nelle misure necessarie per l'esecuzione del Servizio e delle Altre prestazioni.

Tyco si impegna ad istituire il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del Servizio e delle Altre prestazioni, ad utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del Servizio e delle Altre prestazioni, ad adottare i mezzi di protezione necessari, ad assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro.

7. SUBAPPALTO

Tyco potrà avvalersi in tutto o in parte, nell'esecuzione del Servizio e delle Altre prestazioni, di terzi soggetti specializzati ed espressamente autorizzati dalla stessa Tyco.

8. GARANZIA ESCLUSIVA ESPERIENZA

In caso di ritardo del pagamento o di violazione dell'art. 6 da parte del Committente, Tyco si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta. In tal caso il Committente non avrà diritto alla restituzione del Canone eventualmente già pagato e ciò anche a titolo di penale, fermo la rinuncia dell'utente stesso.

In caso di risoluzione del Contratto per volontà di Tyco in forza della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8, il Committente dovrà corrispondere a Tyco a titolo di penale tutti i Canoni previsti fino alla prima scadenza del Contratto, ciò a semplice richiesta scritta di Tyco.

9. RECUSO

Tyco si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento e per qualsiasi ragione. Il recuso sarà comunicato per iscritto con un mese di preavviso. Nel caso di ampliamento dell'impianto, qualora il Committente sia in disaccordo con Tyco circa l'adeguamento del Canone indicato dalla stessa Tyco, quest'ultima potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto, eventualmente riservando il Servizio alle parti dell'impianto non oggetto dell'ampliamento.

10. RESPONSABILITÀ

La responsabilità complessiva di Tyco, sia contrattuale che per inadempimenti nell'esecuzione del Servizio, è limitata al corrispettivo contrattualmente previsto. La responsabilità complessiva di Tyco, sia contrattuale che per inadempimenti nell'esecuzione delle Altre prestazioni, è limitata al corrispettivo contrattualmente previsto per le Altre prestazioni. In ogni caso Tyco non sarà responsabile nei confronti del Committente per tutti i danni indiretti, come per esempio il mancato guadagno o la perdita di contratti o di opportunità di affari. Tyco non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per inadempimento o ritardo, ove questo si sia verificato per caso fortuito o causa di forza maggiore e per cause riconducibili ad una condotta del Committente o del suo personale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile, la presente disposizione non deve essere intesa nel senso di escludere o limitare la responsabilità di Tyco nel caso di dolo o colpa grave o per danni derivanti dalla morte o da lesioni personali causate da dolo o colpa di Tyco, dei suoi dipendenti o incaricati.

11. LEGGE APPLICABILE, ARBITRATO

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal Contratto saranno in prima battuta oggetto di un tentativo di composizione amichevole in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center (www.adrcenter.com). La sede della mediazione sarà Milano. Qualora non sia stata risolta entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale che deciderà in base al Regolamento di Arbitrato di ADR. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Esclusivamente per quanto riguarda le azioni di recupero credito, il Tribunale competente sarà Milano.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente lettera d'intesa tra il Committente e Tyco relativamente all'impianto. Ogni patto diverso o contrario alle clausole del Contratto dovrà essere stipulato per iscritto ed approvato da Tyco.

Il Servizio e le Altre prestazioni saranno effettuate nel luogo dell'installazione dell'impianto indicato nell'allegato "Impianto in assistenza ed ubicazione"; ogni eventuale cambiamento di luogo dovrà essere preventivamente comunicato a Tyco.

Il Committente non potrà cedere il Contratto salvo previa approvazione scritta da parte di Tyco.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati identificativi del Committente raccolti da Tyco saranno da questa trattati per l'esecuzione tecnica del Servizio e delle Altre prestazioni, per la gestione amministrativa, contabile e fiscale connessa al Contratto, ivi compresi gli interventi non inclusi nel Canone, e per informare il Committente sullo stato della tecnica dell'impianto.

I dati del Committente potranno essere comunicati da Tyco, per le finalità di cui al precedente punto 13.1, in tutto e in parte, alle seguenti categorie di soggetti: terzi soggetti incaricati ed autorizzati da Tyco per l'esecuzione tecnica del Servizio come previsto al precedente punto 7, fornitori di Tyco, società del gruppo Tyco International, corrieri, vettori e soggetti che gestiscono l'invio della corrispondenza, istituti di credito e di assicurazione, società che forniscono informazioni commerciali, società che si occupano di recupero o di acquisto del credito. Il Committente prende atto che le comunicazioni per le finalità di cui al punto 13.1 sono necessarie per l'esecuzione del Servizio e delle Altre prestazioni e che, in caso di esplicito dissenso del Committente, Tyco non potrà dare esecuzione al Contratto.

In relazione al trattamento descritto, il Committente avrà diritto di esercitare nei confronti di Tyco tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

14. IMPIEDIMENTO DI TYCO NEI CONFRONTI DEL COMMERCIO EQUO

Tyco rifiuta e proibisce la corruzione, così come l'abuso di potere, la promessa, la richiesta o l'accecazione di pagamenti e altri valori la cui finalità sia quella di influenzare indebitamente atti o decisioni o di ottenere vantaggi commerciali. Gli atti di corruzione possono dare origine a procedimenti penali o civili nei confronti di Tyco e di altre persone coinvolte. Gli atti di corruzione possono avere un impatto estremamente negativo sulla reputazione di Tyco e dei suoi dipendenti e possono danneggiare gravemente l'operato. Tyco vieta la corruzione ovunque nel mondo in relazione a qualunque tipo di attività, sia essa condotta direttamente dal personale dell'azienda o tramite intermediari o terze parti, nei confronti di funzionari pubblici o di privati cittadini. Tyco ha adottato un programma finalizzato a monitorare le attività delle terze parti con le quali collabora e non intende intraprendere con i soggetti che intraprendono attività illecite o effettuare pagamenti illeciti. Tyco richiede a tutte le terze parti che siano interessate a instaurare una relazione commerciale con la stessa Tyco l'impegno ad operare in conformità alle leggi anticorruzione vigenti nei rispettivi paesi; Tyco, da parte propria, non avrà alcun obbligo a compilare atti o effettuare pagamenti che in buona fede ritenga possano porre in essere Tyco o la propria attività in violazione delle leggi anticorruzione.



Carubba

Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Caviglioli)

Tyco Fire & Security S.p.A. part of Johnson Controls
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano - Italia
Tel: +39 02818061
Fax: +39 0289125412



www.tycofs.it
www.johnsoncontrols.it

ALLEGATO A

Elenco impianti e apparecchiature antincendio presenti presso il vostro sito che dovranno essere mantenuti in accordo alle normative vigenti

Descrizione e consistenza impianti

Impianto Antincendio Fisco

IMPIANTO INERGEN A PROTEZIONE ARCHIVI STANZE 21-22-25

N° 3 Bombole Inergen 200 bar

N°3 centrali di gestione spegnimento
QB sensori di fumo
QB pulsanti allarme
QB Targhe ottico acustiche



Coube

Firma del Committente

Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Carole)

ALLEGATO B

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Manutenzione impianti di spegnimento a gas Inergen

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- UNI 11280
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FREQUENZA VISITE PERIODICHE: SEMESTRALE

Durante la manutenzione programmata dei sistemi di spegnimento a gas Inergen®, devono essere effettuate le seguenti operazioni e prove funzionali nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità sotto riportate:

- controllo visivo dello stato generale dell'impianto e di tutto il sistema di spegnimento,
- controllo della carica bombole,
- controllo della scadenza di collaudo ai fini ISPEL delle bombole,
- controllo della scadenza dei flessibili di erogazione,
- controllo di tutti gli accessori connessi alle bombole quali:
 - a. dispositivi di comando spegnimenti,
 - b. comandi a mano e pressione,
 - c. collettore di raccolta e di distribuzione gas,
 - d. collettori di comando pneumatico,
 - e. valvole di smistamento,
 - f. colli d'oca flessibili e/o rigidi,
 - g. manometro di bassa pressione,
 - h. pressostato di segnalazione impianto intervenuto e/o blocco macchina,
- verifica funzioni di controllo del sistema,
- simulazione di intervento impianto in manuale, con verifica del buon funzionamento di tutto il sistema,
- applicazione di apposito cartellino plastificato con data e firma del tecnico, comprovante l'avvenuta manutenzione,
- rilascio bollettino di manutenzione riportante le operazioni eseguite.

ATTIVITA' CHE VI SARANNO CONSUNTIVATE SUCCESSIVAMENTE IN FUNZIONE DELLE QUANTITA' EFFETTUATE

b) Collaudi INAIL ex ISPEL

I nostri tecnici, nel corso della manutenzione, provvederanno a segnalarvi le varie scadenze di collaudo ISPEL previste dalla legislazione vigente.

Sarà nostra cura trasportare le bombole nel punto di collaudo (autorizzato dall'INAIL ex ISPEL) per poter procedere alla pressatura idraulica della bombola ed al successivo controllo del Funzionario INAIL:

COLLAUDO ISPEL PER BOMBOLE CO2/GAS INERTI, OGNI 10 ANNI.



Carlo
Firma del Consulente

Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Caviola)

ALLEGATO C

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Manutenzione impianti di rivelazione incendi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- UNI 11224
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FREQUENZA VISITE PERIODICHE: SEMESTRALE

Durante la manutenzione programmata degli impianti di rivelazione incendi, devono essere effettuate le seguenti operazioni e prove funzionali nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità sotto riportate:

- verifica del buono stato dei collegamenti elettrici, cavi, sistema di ancoraggio, connessioni con dispositivi di controllo ed allarme,
- verifica della centrale, con controllo di continuità delle linee elettriche, simulazione, simulazione di interruzione di linea, stato di allarme e guasto ed esame delle condizioni dei circuiti delle schede,
- controllo programma di centrale per verifica lettura condizioni rivelatori,
- controllo programma e registrazione eventi,
- controllo dello stato di carica delle batterie e del funzionamento del gruppo alimentatore,
- prova reale di funzionamento dei rivelatori, con verifica del buon funzionamento degli stessi, dei sistemi di allarme ottico/acustici e degli asservimenti collegati,
- prova di sgancio magneti ferma porta,
- pulizia dei rivelatori e/o loro eventuale sostituzione, se non funzionanti,
- verifica del buon funzionamento dei sistemi manuali di allarme (pulsanti),
- applicazione dell'apposito cartellino plastificato con data e firma del tecnico comprovante l'avvenuta manutenzione,
- rilascio bollettino di manutenzione riportante le operazioni eseguite.



Cavola

Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Caviola)

Firma del Dirigente

resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
(recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"),
ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (recante l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il sottoscritto FRANCESCO GIACCIO nato CASORIA (NA) il 31/10/1970, codice fiscale GCCFNC70R31B990F in qualità di
[1] Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società [2] TYCO FIRE & SECURITY S.p.A. con sede legale in
Milano Via Pontaccio n. 10 c.a.p. 20121 indirizzo PEC fts@pec.tycofs.it eventuale ulteriore indirizzo di Posta
elettronica _____ capitale sociale di € 1.666.600,00 Codice Fiscale/PIVA
03914451004/10198230152 ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n.03914451004,
conformemente ai poteri conferiti con [3] Atto del 03/08/2017,

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, e che le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, non versi più in una delle situazioni di cui ai seguenti punti da 1 a 14,
sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80
del D.Lgs. 50/2016 che[4]:

1) non ha ricevuto condanna[5] con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

2) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto[6];

3) non ha commesso violazioni gravi[7], definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

4) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'articolo 30 [8], comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

5) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 [9] del D.Lgs. 50/2016;

6) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [10];

7) la partecipazione alla procedura cui trattasi non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2[11], del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8) la partecipazione alla procedura cui trattasi non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67[12] del D.Lgs. 50/2016 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive;

9) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231[13] o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81[14];

10) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55^[15];

12) è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ^[16];

13) è in regola in ordine alla situazione che può riguardare l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317^[17] e 629^[18] del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203^[19], non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689^[20];

14) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359^[21] del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Milano, 12/11/2019

Tyco Fire & Security Spa
Viale dell'Innovazione, 3
20129 Milano - Italia
P.IVA 10166260152 C.F. 03914451004



(timbro della società e firma leggibile del legale rappresentante)

NOTE

1. Indicare gli estremi del soggetto munito di poteri che sottoscrive la dichiarazione e la carica sociale ovvero la qualità di procuratore.

2. Riportare la denominazione sociale o la ragione sociale della Società o del Consorzio e la forma giuridica assunta (es. S.p.A.; S.r.l.; S.c.p.A.; S.c.a.r.l. ecc.) ovvero il nome dell'impresa individuale. Il termine "Società" andrà eventualmente sostituito con il termine "Consorzio", "GEIE" o "Impresa" a seconda dei casi.

3. Indicare gli estremi dell'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza (es. delibera organo di amministrazione, procura generale, procura speciale, ecc.).

4. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

5. Si evidenzia che l'esclusione di un operatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Il titolo dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 è il seguente: *Subappalto*.

I reati, cui l'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 si riferisce, sono i seguenti:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

7. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

8. Il titolo dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 è il seguente: *Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*.

9. Il titolo dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 è il seguente: *Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione*.

10. Si evidenzia che alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 sono elencati gli illeciti professionali che rendono dubbia l'integrità o affidabilità di un operatore economico.

seguito: *Conflitto d'interesse*.

seguito: *Partecipazione precedente di candidati o offerenti*.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300.

14. Il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 reca norme sull'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

15. La legge 19/03/1990, n. 55 reca le *Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*.

16. La legge 12/03/1999, n. 68 reca le *Norme per il diritto al*

lavoro dei disabili.

Concussione.

Estorsione.

legge 12/07/1991, n. 203 reca *Provvedimenti urgenti in tema alla lotta alla criminalità organizzata*.

20. La legge 24/11/1981, n. 689 reca le *Modifiche al sistema*

penale.

Società controllate e società collegate.

21. Il titolo dell'articolo 2359 del Codice civile è il seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
 (recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"),
 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136
 (recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

**Oggetto: Richiesta informativa relativo alla manutenzione ordinaria del sistema antincendio presente nella sede di
 Mestre (VE) dell'ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico CIG: ZC92A89D64**

Il sottoscritto FRANCESCO GIACCIO nato CASORIA (NA) il 31/10/1970, codice fiscale GCCFNC70R31B990F in qualità di
^[1] Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società ^[2] TYCO FIRE & SECURITY S.p.A. con sede legale in
 Milano Via Pontaccio n. 10 c.a.p. 20121 indirizzo PEC tfs@pec.tycofs.it eventuale ulteriore indirizzo di Posta
 elettronica _____ capitale sociale di € 1.666.600,00 Codice Fiscale/PIVA
 03914451004/10198230152 ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n.03914451004,
 conformemente ai poteri conferiti con ^[3] Atto del 03/08/2017,

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
 formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
 (Legge 13/08/2010, nr.136):

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato non in via esclusiva, per le commesse pubbliche sono i seguenti:

C/C n. 000000 770002 presso DEUTSCHE BANK Spa - Agenzia di Sesto San Giovanni
 Codice IBAN: IT 72 D 03104 20700 000000 770002

- che le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul C/C indicato sono:
 - La Signora DANIELA GILIETTI, nato a MILANO (MI) il 20/09/1978 C.F. GLTDNL78P60F205C, residente per la carica in Viale dell'Innovazione nr. 3 Milano, c.a.p. 20126
 - Il Signor SILVANO LOSS, nato a SALA CONSILINA (SA) il 07/11/1962 C.F. LSSSVN62S07H683C, residente per la carica in Viale dell'Innovazione nr. 3 Milano, c.a.p. 20126
 - Il Signor FRANCESCO GIACCIO, nato a Casoria (NA) il 31/10/1970 C.F. GCCFNC70R31B990F residente per la carica in Viale dell'Innovazione nr. 3 Milano, c.a.p. 20126
 - Il Signor LEONARDO BITETTO, nato a Roma (RM), il 01/04/1973, C. F. BTTLRD73D01H501Y, residente per la carica in Milano, Viale dell'Innovazione 3, c.a.p. 20126
 - Il Signor JULIAN PETER CROOK, nato ad Ashford (GRAN BRETAGNA) il 20/07/1968 C.F. CRKJNP68L20Z114D residente per la carica in Viale dell'Innovazione nr. 3 Milano, c.a.p. 20126
 - Il Signor MARIO DEL NATALE, nato a Charleroi (BELGIO) il 12/11/1965 C.F. DLNMRA65S12Z103Y residente per la carica in Viale dell'Innovazione nr. 3 Milano, c.a.p. 20126.
 - Il Signor JEAN-PHILIPPE MARIE-GHSLAIN DE WAELE, nato a Gent (BELGIO) il 24/05/1969 C.F. DWLJPH69E24Z103Y residente per la carica in Viale dell'Innovazione nr. 3 Milano, c.a.p. 20126.
- di assumere tutti gli obblighi previsti nell'art.3 della legge 136/2010, pena la nullità assoluta dell'atto conclusivo.

Con la sottoscrizione della presente, si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti (ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

Milano, 12/11/2019

Tyco Fire & Security Spa
 Viale dell'Innovazione, 3
 20126 Milano - Italia
 PIVA 10198230152 C.F. 03914451004



(timbro della società e firma leggibile del legale rappresentante)

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG ZC92A89D64

Avente ad oggetto: Richiesta informativa per Manutenzione ordinaria del sistema antincendio presente nella sede di Mestre (VE) dell'ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico

tra

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

la Società **TYCO FIRE & SECURITY S.p.A.** (di seguito denominata Società), con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 10 – sede amministrativa ed operativa in Milano, Viale dell'Innovazione n. 3 - codice fiscale 03914451004 P.IVA 03914451004, rappresentata dall'ing. Francesco Giaccio in qualità di Legale Rappresentante

Il presente Patto, debitamente sottoscritto, viene prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.

Il presente Patto **viene sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina**, dal legale rappresentante della sottoscritta società partecipante, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Ministero dello Sviluppo economico e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. La sottoscritta Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal decreto ministeriale del 17 marzo 2015 con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei Dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet nella sezione Amministrazione trasparente. L'Impresa si impegna a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e al DM 17 marzo 2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
3. La sottoscritta Società dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
4. La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

5. La sottoscritta Società, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Ministero dello Sviluppo economico ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Società è consapevole, che nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.
6. La sottoscritta Società dichiara, di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti - come già espresso nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione alla gara - e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. La sottoscritta Società si impegna, su richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.
8. La sottoscritta Società, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, saranno applicate le seguenti sanzioni, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla Legge:
- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;
 - risoluzione del contratto;
 - escussione della cauzione di validità dell'offerta;
 - escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto
 - esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dal ministero dello Sviluppo economico per i successivi tre anni.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando in ogni caso, quanto previsto dagli artt.331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero dello Sviluppo economico.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Milano, 12/11/2019

Per la società:

Tyco Fire & Security S.p.A.
Ing. Francesco Giaccio
(il legale rappresentante)


Tyco Fire & Security Spa
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano - Italia
RIVA 10198730152 C.F. 03914451004
(firma leggibile)



MARRONI

P<ITAGIACCIO<<FRANCESCO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA69606052ITA7010310M2411037<<<<<<<<<<<<<<<<04



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE VII - ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
Sottoarticolazione I - Logistica

PROMEMORIA PER IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO

Oggetto: **Manutenzione ordinaria del sistema antincendio presente nella sede di Mestre (VE) dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico**

C.I.G. ZC92A89D64

Si rende necessario, per garantire il corretto funzionamento del sistema antincendio presente nella sede di Mestre dell'Ispettorato Territoriale Veneto del Mi.S.E. provvedere alla fornitura della prestazione descritta in oggetto.

La fornitura in questione è ottenibile avvalendosi delle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, previste alla lettera a), comma 2, dell'articolo 36 "Contratti sotto soglia" modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 dall'art. 25 lettera b).

La stessa non è conseguibile mediante gli strumenti offerti dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it".

Trattandosi di un impianto installato dalla società Tyco Fire & Security SpA avente sede a Milano e che ne risulta la responsabile dell'immissione su mercato, si è richiesto alla stessa una quotazione relativamente all'intervento in oggetto

Detta Società ha avanzato un'offerta per un importo pari a Euro **2562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00)**, I.V.A. al 22% inclusa.

Tutto ciò premesso, si evidenzia:

1. la necessità di provvedere alla prestazione del servizio in oggetto;
2. che la stessa non è conseguibile mediante gli strumenti offerti dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it";
3. che, in base alle risultanze della relativa indagine di mercato, è possibile conseguirla avvalendosi della società "Tyco Fire & Security SpA – Viale dell'Innovazione, 3 – 20126 MILANO (MI) - partita I.V.A. 10198230152 che, a riguardo, ha presentato un'offerta il cui costo totale è pari a Euro **2562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00)**, I.V.A. al 22% inclusa;
4. che la medesima Società già risulta fornitore qualificato di questo Ispettorato avendo, nel tempo, avanzato preventivi congrui garantendo affidabilità e tempestività nell'esecuzione delle prestazioni

e si propone, dunque, di affidare l'esecuzione del medesimo servizio alla società "Tyco Fire & Security SpA – Viale dell'Innovazione, 3 – 20126 MILANO (MI) - partita I.V.A. 10198230152, per una spesa preventivata pari a Euro **2562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00)**, I.V.A. al 22% inclusa.

Mestre, lì 20/11/2019

Il Responsabile del procedimento

Dott. Mauro Furlan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi

del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche.

MAURO FURLAN

MAURO FURLAN
20 nov 2019 14:48

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
Progressivo di invio: **11434**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **448JVE**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10198230152**
Codice fiscale: **03914451004**
Denominazione: **TYCO FIRE & SECURITY SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PONTACCIO 10**
CAP: **20121**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1353485**
Capitale sociale: **1666600.00**
Numero soci: **SM** (piÙ¹ soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02 818061**
E-mail: **tfs.it@tycoint.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90101870278**
Denominazione: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORINO 88**
CAP: **30172**
Comune: **30172 MESTRE**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-03** (03 Dicembre 2019)
Numero documento: **V61/19030016**
Importo totale documento: **2562.00**
Causale: **Cod.Cliente: 864200.**
Causale: **QUOTA CANONE RELATIVA AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CANONE ANNUALE ANTICIPATO.**

Causale: **Contributo CONAI / COBAT assolto ove dovuto**
Causale: **Soggetto al coordinamento e controllo della Tyco International Management LLC.**
Causale: **Ft.(SP)Contratti Manutenzione.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **REG.UFF.U.0182190.25**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC92A89D64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **K200000010**
Descrizione bene/servizio: **RINNOVO CTR K192530001 - DURATA: 01/12/2019 - 30/11/2020, 01/12/2019 - 30/11/2020**
Quantità : **1.00**
UnitÀ di misura: **EA**
Valore unitario: **2100.00**
Valore totale: **2100.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **IT IPA22**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2100.00**
Totale imposta: **462.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **TYCO FIRE & SECURITY SPA**
Modalità : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-03** (03 Dicembre 2019)
Importo: **2562.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **V61_19030016.pdf**
Formato: **pdf**